



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Triberti
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Fabio Alesi
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Avv. Vittorio Versace

Avv. Patrizia Tovazzi – Of Counsel

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons.Lav.
Avv. Giovanna Camilli
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Tommaso Carena
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. ssa Claudia Garretta Cons.Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazziari
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott. ssa Antonella Rosati Cons.Lav.
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. Comm. Gloria Torre
Avv. Elisabetta Torrisi
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani
Avv. Stefano Versace
Dott. Comm. Yi Wu
Dott. ssa Xujie Zhou Cons.Lav.

Dott. Matteo Brambilla
Dott. Manlio Caruso
Dott.ssa Alessandra Cavagna
Dott. Alessandro Crippa
Dott. Fabio Gemelli
Dott. Alberto Mariani
Dott. Luca Pirola
Dott. Alessandro Pozzi
Dott.ssa Tzvetelina Spassov

Milano

20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale

20123 – S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino

10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma

00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 29 marzo 2016

Comunicazione n. 5/2016

Oggetto: Spesometro 2015

Gentili Signori,

L' art. 21 del D.L. n.78/10 ha istituito l'obbligo di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA, con modifica operata dall'art.2, co. 6, del D.L. n. 16/12 (c.d. *decreto semplificazioni*), prevedendo un invio cumulativo per ciascun cliente e fornitore di tutte le operazioni attive e passive effettuate **a prescindere dagli importi** nonché il mantenimento della soglia di Euro 3.600 (importo da intendersi comprensivo dell'eventuale Iva addebitata) per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura.

1. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Sono obbligati alla Comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

La tabella seguente dà evidenza dei soggetti coinvolti dal nuovo adempimento.

SOGGETTI	Obbligo comunicazione operazioni rilevanti
Soggetti passivi residenti in contabilità ordinaria e semplificata	Sì
Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti	Sì
Soggetti non residenti che operano in Italia tramite identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale	Sì
Soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato l'opzione ex art. 36 bis, DPR 633/72 per la dispensa degli adempimenti IVA	Sì
Soggetti coinvolti da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessioni o conferimenti d'azienda) durante il periodo d'imposta	Nel caso il soggetto si sia estinto, il subentrante include nella comunicazione anche i dati del soggetto estinto
Enti con partita Iva	Rilevano le sole operazioni realizzate nell'esercizio di attività commerciale e agricola – come per adempimento Black list
Agricoltori in regime di esonero art. 34 Dpr 633/72	Ad oggi non prevista esclusione
Associazioni L. 398/1991 e assimilati	Ad oggi non prevista esclusione
Enti non titolari di partita Iva	No
Contribuenti ex art. 1 commi 96-117 Legge 244/2007 come modificata dall'articolo 27 commi 1 e 2 DL 98/2011	Esclusi
Contribuenti che, dal 2015 applicano il regime cd "forfetario" (L. 190/2014);	Esclusi
Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall'art. 4 del Dpr 633/1972	Esclusi

Commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio	Sì (Per il 2015 non più prevista l'esclusione per le operazioni attive di importo inferiore a 3.000 Euro)
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, L. 196/2009 e Amministrazioni autonome	Non prevista l'esclusione per il 2015
Soggetti passivi IVA che, dal 2015, hanno optato per la trasmissione telematica quotidiana delle fatture emesse/ricevute e dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art.50-bis, DL. 69/2013);	Esclusi
Soggetti che già trasmettono i dati al "Sistema Tessera Sanitaria" ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs.175/2014	Esclusi

Riepiloghiamo pertanto le **novità introdotte per il 2016** relativamente ai soggetti obbligati all'adempimento:

- la Legge di stabilità, in via sperimentale e limitatamente al 2016, ha disposto l'esonero dall'obbligo di invio della comunicazione in esame per i soggetti che già trasmettono i dati al "Sistema Tessera Sanitaria", ai sensi dell'art. 3, del D. Lgs.175/2014;
- da quest'anno sono tenute alla presentazione del modello polivalente anche le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, L. 196/2009 nonché le amministrazioni autonome (si ricorda che il provv. delle Entrate n. 44922/2015 ne aveva previsto l'esclusione. Ad oggi, per l'anno 2015, tale proroga non è stata concessa);
- per l'anno 2014, i commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio erano esclusi dall'obbligo di comunicazione delle operazioni attive, limitatamente a quelle di importo inferiore a 3.000 Euro, al netto dell'IVA (provv. Entrate n. 44922/2015). Ad oggi, per l'anno 2015, non vi è stata la proroga di tale esclusione.
- contribuenti cd nuovi minimi (art. 27 DL 98/2011); tuttavia, non è possibile usufruire dell'esonero qualora il regime dei minimi sia venuto meno in corso d'anno (ricavi/compensi > €. 45.000). In tal caso, secondo la CM 24/2011, il contribuente è obbligato alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere "dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato". Negli altri casi l'obbligo decorre dall'anno successivo;
- i contribuenti che, dal 2015, applicano il regime cd "forfetario" (L. 190/2014);

- i soggetti passivi IVA che, dal 2015, hanno optato per la trasmissione telematica quotidiana delle fatture emesse/ricevute e dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art.50-bis, DL. 69/2013);
- i soggetti che già trasmettono i dati al "Sistema Tessera Sanitaria" ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs.175/2014 (novità Legge stabilità 2016).

2. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Per il periodo d'imposta 2015 vanno comunicate:

- le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore ad Euro 3.600 al lordo dell'Iva.

Vengono qui di seguito riportati alcuni **casi particolari** di applicazione della disciplina in oggetto:

- L'emissione della fattura, anche volontaria, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, fa scattare l'obbligo di comunicazione dell'operazione soggetta a fatturazione, a prescindere dall'importo.
- Analogamente, le operazioni effettuate in applicazione del **regime Iva dei beni usati** di cui ai commi da 36 a 40 del D.L. 41/95, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo superiore ad Euro 3.600.
- Le fatture ricevute per le operazioni effettuate dai contribuenti in regime fiscale di vantaggio (c.d. **contribuenti minimi**), pur non recando addebito di imposta, sono da considerare comunque rilevanti e quindi soggette a registrazione ai fini Iva, e sono pertanto da comprendere nella Comunicazione.
- Le operazioni documentate da **fatture cointestate** devono essere comunicate per ognuno dei cointestati.
- Viene confermato anche l'obbligo di indicazione delle **autofatture** di cui all'art. 17, DPR n.633/72 emesse a seguito di acquisti da soggetti non residenti senza stabile organizzazione e che non si siano identificati direttamente o non abbiano nominato un rappresentante fiscale.
- Devono inoltre essere comunicate le **cessioni gratuite di beni** oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente; la comunicazione va effettuata mediante l'indicazione della partita Iva del cedente.

- Per i soggetti utilizzatori di beni in **leasing e noleggio** permane l'obbligo di comunicazione delle operazioni ricevute ai fini dello Spesometro.
L'art. 21 .D.L 78/2010 ha disposto l'esonero dalla **comunicazione per i soli prestatori** in quanto le società di leasing e noleggio hanno l'obbligo di una specifica e più dettagliata comunicazione delle operazioni effettuate.
In alternativa a quest'ultima comunicazione, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità di diporto e aeromobili, a partire dalle operazioni poste in essere nel 2012, possono trasmettere le informazioni relative alle operazioni effettuate utilizzando il modello di comunicazione polivalente.
- L'art. 7 comma 2 lettera p) del D.L. 70/2011 (c.d. Decreto sviluppo) ha stabilito che i soggetti Iva che effettuano acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate non hanno all'obbligo di tenuta della **scheda carburante**.
Per i casi, invece, in cui permane la tenuta della scheda carburante la comunicazione va effettuata indicando i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo ovvero riportando solo il numero del documento riepilogativo, l'ammontare complessivo imponibile e l'ammontare complessivo dell'imposta.
Si ricorda che il documento riepilogativo di cui all'art. 6 Dpr 695/66 può essere utilizzato per la registrazione di fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro.
- E' appena il caso di segnalare che anche le **vendite per corrispondenza** devono essere comunicate ai fini dello Spesometro con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari nel caso in cui l'importo della singola operazione superi l'importo di Euro 3.600.

3. OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L'art. 21 del D.L. 78/2010 ha previsto delle esclusioni dall'obbligo di comunicazione.

Esclusioni oggettive

Il paragrafo 4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, prevede la specifica esclusione dalla segnalazione delle seguenti operazioni:

- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8 comma 1 lettere a) e b) del Dpr 633/72 (rimangono invece sottoposte all'obbligo di comunicazione le fatture non imponibili emesse a seguito di lettera d'intento del cliente ex art. 8 comma1, lettera c);
- operazioni intracomunitarie;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 Dpr 605/73 (dati relativi ai contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi di telefonia, servizi idrici e del gas, dati relativi ai rapporti intrattenuti da banche, società Poste Italiane spa, Intermediari finanziari, Imprese di investimento, Organismi di investimento collettivo, SGR... etc.);

- le operazioni di importo pari o superiore ad Euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Secondo quanto affermato nella nota della Direzione Centrale Accertamento del 6 marzo 2012, nel perimetro delle operazioni escluse sono comprese anche le **operazioni finanziarie esenti** da Iva ai sensi dell'art. 10 Dpr 633/72 in quanto già comunicate all'Archivio dei rapporti. Ne consegue che gli operatori finanziari che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale di cui all'art. 36 bis del decreto Iva con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, devono comunicare solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.

In considerazione dell'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle importazioni ed esportazioni di merci, va rilevato che le prestazioni di servizi strettamente legate a dette operazioni (es. servizi di trasporto e spedizione) ex art. 9 Dpr 633/72, non vanno comunicate qualora si riferiscano ad operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario e quindi già soggette a comunicazione tramite i modelli Intra. In caso contrario, dette prestazioni sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).

Le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi "black list" (DDMM 4/05/99 e 23/11/2001), non devono essere incluse nello spesometro in quanto già oggetto di specifica comunicazione. Va tuttavia evidenziato che le operazioni di importo pari o inferiore a € 500, non oggetto della comunicazione "black list", non vanno inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente. Tali operazioni, quindi, non rientrano né nella comunicazione black-list né nel cd spesometro.

4. MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) o avvalendosi degli intermediari abilitati di cui all'art. 3, comma 2 bis e 3 del Dpr 322/98.

Per il periodo d'imposta 2015 i soggetti tenuti all'adempimento devono effettuare l'invio telematico nel rispetto delle seguenti scadenze:

- Contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile **entro l'11 aprile 2016;**
- Contribuenti che effettuano la liquidazione Iva trimestrale **entro il 20 aprile 2016.**

La periodicità della liquidazione Iva, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

Per l'individuazione delle operazioni rilevanti da includere nella Comunicazione si farà riferimento al momento della registrazione dell'operazione ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del Dpr 633/72 o, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni come stabilito dall'art. 6 del medesimo decreto.

È consentita la procedura di annullamento e/o sostituzione dei *files* inviati entro 1 anno dalla scadenza dei termini.

5. ELEMENTI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Il Provvedimento del 2 agosto 2013 ha indicato due modalità di presentazione della Comunicazione: in forma “analitica” o in forma “aggregata”.

L’opzione è esercitata direttamente nel modello ed è vincolante per tutta la Comunicazione e per eventuali invii sostitutivi.

➤ **Comunicazione analitica**

Nella Comunicazione in forma analitica vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

- a. anno di riferimento;
- b. la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cliente o fornitore;
- c. per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell’Iva e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- d. per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
- e. per gli operatori che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili di cui all’articolo 6, commi 1 e 6, del Dpr 605/96, i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell’imposta;
- f. per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente.

Per le operazioni senza obbligo di fattura i dati da indicare nella Comunicazione sono i seguenti:

- a. anno di riferimento;
- b. codice fiscale del cliente;
- c. per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati anagrafici di cui all’art. 4 comma 1 lettere a) e b) Dpr 605/73;
- d. i corrispettivi comprensivi dell’Imposta sul valore aggiunto.

➤ **Comunicazione per dati aggregati**

Nella Comunicazione in forma aggregata vanno indicati per ciascuna cessione o prestazione:

- a. La partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- b. numero delle operazioni aggregate;
- c. importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- d. importo totale delle operazioni fuori campo Iva;
- e. importo totale delle operazioni con Iva non esposta in fattura;
- f. importo totale delle note di variazione;
- g. imposta totale sulle operazioni imponibili;

h. imposta totale relativa alle note di variazione.

Ai fini dell'aggregazione, le note di variazione sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all'operazione principale.

Tuttavia, non è consentito utilizzare la modalità aggregata in caso di:

1. acquisti da operatori economici sammarinesi;
2. acquisti/cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli esonerati;
3. acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

Ne consegue che **sono comunicate esclusivamente in forma analitica**: le operazioni legate al turismo (quadro TU); gli acquisti con san Marino (quadro SE).

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, gli adempimenti saranno predisposti ed inviati dallo stesso.

I Clienti che gestiscono invece in proprio la contabilità sono invitati a segnalare allo Studio l'intenzione di avvalersi del servizio di predisposizione e di invio telematico della Comunicazione polivalente ed inviare entro il prossimo **1 Aprile 2016** la documentazione secondo le modalità già indicato lo scorso anno.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati